

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **63/1981** (ECLI:IT:COST:1981:63)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Udienza Pubblica del **10/12/1980**; Decisione del **02/04/1981**

Deposito del **15/04/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9658**

Atti decisi:

N. 63

SENTENZA 2 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 15 aprile 1981.

Pres. AMADEI - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. notificato il 2 luglio 1977, depositato in cancelleria il 13 luglio 1977 ed iscritto al n. 13 del registro 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977, avente ad oggetto: "Modalità per

l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso 2 luglio 1977 il Presidente della Regione siciliana nel sollevare il conflitto ha impugnato il decreto del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977 avente ad oggetto le modalità per il calcolo dei mutui concessi agli enti locali in base al d.l. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, perché ritenuto lesivo, limitatamente al disposto degli artt. 1 e 2, della potestà che deriverebbe alla Regione siciliana dalle leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22, e 29 marzo 1963, n. 27, sulle anticipazioni in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali siciliane.

Ritenuto che il Presidente della Regione ha rinunciato al ricorso con atto 10 agosto 1978, depositato in cancelleria il 27 febbraio 1979, e che la rinuncia risulta accettata con dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente del Consiglio, apposta in calce all'atto stesso.

Considerato che, in conseguenza dei regolari atti di rinuncia e di accettazione suindicati, si deve dichiarare estinto il processo.

Visto l'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia,

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.